

LA LEGISLAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE AUSTRALIANA
sull'immigrazione

Il Parlamento federale australiano ha votato, sulla fine dell'anno scorso, due leggi sull'immigrazione, le quali hanno vigore per tutto il territorio della Confederazione.

L'una (*Immigration Restriction Act*, n. 17 del 1901, anno 1° del regno di Edoardo VII°) riguarda gli immigranti europei e ad essa fa seguito un regolamento pubblicato nel "Giornale ufficiale della Confederazione" del 3 gennaio 1902. L'altra legge (*Pacific Island Labourers Act*, n. 16 del 1901, anno 1° del regno di Edoardo VII°) si riferisce agli indigeni della Polinesia.

Nella prima di queste leggi si contengono disposizioni rigorose, fra le quali una che merita specialmente d'essere portata a conoscenza dei nostri emigranti, che, cioè, saranno respinti dal suolo della Confederazione tutti coloro che non sappiano leggere e scrivere.

Altra disposizione degna di nota è quella che riguarda il contratto di lavoro, per la quale non sono ammessi allo sbarco coloro che abbiano stipulato, prima della partenza dal proprio paese, un qualsiasi patto od accordo di lavoro.

Si vuole impedire dal Governo australiano (il quale segue in ciò l'esempio degli Stati Uniti) che gli emigranti si rechino nel territorio della Confederazione con la certezza di occuparsi in un determinato lavoro, e quindi con contratto stipulato. Gli emigranti debbono andare in Australia solo con la *speranza* di trovar lavoro, ed a quelle condizioni che ad essi saranno offerte al loro arrivo.

Tali disposizioni furono prese dal Governo australiano allo scopo di proteggere la mano d'opera indigena.

4) Legge n. 17 del 1901, restrittiva dell'immigrazione in Australia.

Confederazione australiana.

Anno I° del regno di Edoardo VII.

N. 17 del 1901.

Legge che impone alcune restrizioni all'immigrazione in Australia e che provvede all'espulsione di certe categorie di immigranti.

(An Act to place certain restrictions on immigration and to provide for the removal from the Commonwealth of prohibited immigrants).

1. Il titolo ufficiale della presente legge (*This Act may be cited*) è quello di *Immigration Restriction Act 1901*.

2. Ai sensi della presente legge, a meno che non si renda evidente una diversa interpretazione, la qualifica di "funzionario" (*officer*) spetta ad ogni impiegato appositamente designato dalla legge stessa, oppure all'impiegato o collettore di dogana, e per "Ministro" s'intende il Ministro degli affari esteri.

3. È proibita l'immigrazione in Australia delle persone indicate in uno dei paragrafi di questo numero, e che saranno designate d'ora in avanti col nome d'*immigranti proibiti* (*prohibited immigrants*), cioè:

a) le persone che, a richiesta di un funzionario, rifiutino di scrivere sotto dettatura e di firmare in sua presenza un brano di cinquanta parole, per esteso, in una lingua europea designata dal funzionario (*in an European language directed by the officer*);

b) le persone che, a parere del Ministro o di un funzionario appositamente designato, debbano probabilmente ricorrere per vivere alla carità del pubblico, o cadere a carico d'una qualsiasi istituzione pubblica o di beneficenza;

c) gli idioti e i mentecatti;

d) le persone colpite da malattie infettive o contagiose, di carattere ributtante o pericoloso;

e) le persone che negli ultimi tre anni si siano rese colpevoli d'un reato d'indole non esclusivamente politica, e siano stati condannati ad un anno o più di carcere, senza che la pena sia stata loro condonata (*and has not received a pardon*);

f) le prostitute, e le persone che vivano della prostituzione altrui;

g) le persone vincolate da un contratto o da un anticipato accordo di lavoro (*under a contract or agreement to perform manual labour*). Questo paragrafo non è applicabile agli operai, ai quali il Ministro accordi apposita esenzione per la loro speciale abilità tecnica, necessaria in Australia, e ai marinai che sbarchino con contratto di lavoro, per far parte dell'equipaggio d'una nave che eserciti il cabotaggio sulle coste australiane, a condizione che i salari, pei quali si sono obbligati, non sieno inferiori a quelli correnti in Australia.

Non sono soggetti alle proibizioni dei precedenti paragrafi:

h) le persone che hanno ottenuto un certificato d'esenzione, valido pel tempo determinato nella scheda, firmato dal Ministro o da un funzionario appositamente designato, entro e fuori i confini della Confederazione;

i) i militari che fanno parte dell'esercito regolare di terra e di mare di S. M. il Re d'Inghilterra;

j) il capitano e i marinai delle navi appartenenti a uno Stato estero;

k) il capitano e i marinai di qualunque altra nave, i quali scendano momentaneamente a terra, durante la permanenza della nave in uno dei porti della Confederazione. Il capitano dovrà però, a richiesta d'un funzionario, prima di ottenere il permesso di salpare e di abbandonare il porto, radunare in sua presenza l'equipaggio; e ove si venga a constatare che qualche individuo, il quale, secondo i registri di bordo, faceva parte dell'equipaggio al suo arrivo nel porto, esia, a parere del funzionario, un emigrante proibito, non si trovi presente, questi non godrà dell'esenzione accordata in questo paragrafo, e, fino a prova contraria, sarà senz'altro considerato come immigrante proibito, entrato in paese in contravvenzione alla presente legge;

l) le persone debitamente accreditate presso il Governo federale o dal Governo imperiale britannico, o da qualche altro Governo, e le persone incaricate di qualche missione particolare presso il Governo federale;

m) la moglie che accompagni il marito, se questi non è un immigrante proibito, e tutti i figli di apparente età inferiore ai 18 anni, i quali accompagnino i loro genitori, se questi non sono immigranti proibiti: però le eccezioni contenute in questo paragrafo potranno essere sospese, e tale sospensione potrà essere deliberata in generale per tutti i casi, o limitata a qualche caso particolare, o categoria di casi (*class of cases*);

n) le persone che possono provare al funzionario d'essere state domiciliate antecedentemente in uno Stato della Confederazione, prima o dopo la formazione di questa.

4. Il certificato di esenzione sarà valido soltanto per un determinato periodo di tempo, e potrà sempre essere annullato dal Ministro, mediante la cancellazione della propria firma.

Scaduto il tempo determinato nel certificato, o qualora questo sia annul-

lato dal Ministro, il titolare che venga trovato sul territorio della Confederazione sarà considerato come immigrante proibito, in contravvenzione alla presente legge; ma in nessuna responsabilità incorrerà il capitano o l'armatore della nave, dalla quale sia sbarcata la persona dichiarata colpevole in forza della prescrizione contenuta in questo numero.

5. (1) Ogni immigrante che eluda la vigilanza del funzionario o che entri nel territorio della Confederazione in un punto, ove questa vigilanza non è esercitata, può, ove sia trovato nel territorio della Confederazione, essere obbligato ad adempiere alla condizione prescritta nel paragrafo *a*) del numero 3; se vi si rifiuti, sarà considerato come immigrante proibito, in contravvenzione alla presente legge.

(2) Ad ogni immigrante può sempre essere imposto, dopo trascorso un anno da che entrò nel territorio della Confederazione, di uniformarsi alla disposizione del paragrafo *a*) del numero 3; se vi si rifiuti, sarà considerato come immigrante proibito, in contravvenzione alla presente legge.

6. Ad ogni individuo, che sia considerato come immigrante proibito pel solo disposto del paragrafo *a*) del numero 3, può essere accordato, ove ne sia ritenuto meritevole, il permesso di entrare o di rimanere nel territorio della Confederazione alle seguenti condizioni:

(*a*) che al momento dello sbarco, o qualora rifiuti di uniformarsi alla prescrizione contenuta in quel paragrafo, depositi, presso il funzionario appositamente designato, la somma di cento lire sterline;

(*b*) che, entro trenta giorni dall'eseguito deposito, ottenga dal Ministro un certificato d'esenzione, in forma di scheda, oppure abbandoni il territorio della Confederazione, nel qual caso gli sarà in seguito restituita la somma depositata: altrimenti il deposito potrà essere sequestrato ed egli considerato come immigrante proibito, in contravvenzione alla presente legge; ma nessuna responsabilità potrà risalire per questo fatto al capitano, al proprietario o al noleggiatore della nave, dalla quale egli sia sbarcato.

7. L'immigrante proibito, che entri o sia trovato nel territorio della Confederazione, in contravvenzione alla presente legge, sarà dichiarato colpevole e condannato, con procedimento sommario, a non più di sei mesi di carcere, e in aggiunta od in sostituzione di questa pena, potrà essere, per ordine del Ministro, allontanato dal territorio della Confederazione. La pena personale del carcere dovrà però cessare appena venga l'ordine di allontanare l'emigrante dal paese, ovvero se egli trovi due persone ben accette che si obblighino ciascuna per la somma di L. st. 50, perchè si provveda entro un mese al suo allontanamento dal territorio della Confederazione.

8. Ad ogni individuo, che non sia suddito inglese, o non sia nato in Australia, o non sia naturalizzato in forza d'una legge del Regno Unito o della

Confederazione o di uno degli Stati che la compongono, e che sia stato condannato per un reato contro le persone, potrà essere imposto, al termine della pena, di scrivere sotto dettatura e di firmare in presenza d'un funzionario un brano di 50 parole, per esteso, in una lingua europea da questo designata; se vi si rifiuti, sarà considerato come immigrante proibito e allontanato, per ordine del Ministro, dal territorio della Confederazione.

9. Il capitano, proprietario o noleggiatore di una nave, dalla quale siano sbarcati immigranti proibiti, in contravvenzione alla presente legge, sarà in ogni caso (*severally*) punito con una multa non superiore a cento lire sterline per ogni immigrante proibito, che sia entrato nel territorio della Confederazione.

Qualora però si tratti d'un immigrante di razza o di discendenza europea (*European race or descent*), nessuna multa sarà imposta al capitano, proprietario o noleggiatore della nave, se questi potrà dimostrare al giudice, che ignorava essere intenzione dell'immigrante di sbarcare nel territorio della Confederazione, in contravvenzione alla presente legge, o che aveva preso le misure necessarie per impedirglielo.

10. (1) Il Ministro, o un collettore di dogana, appositamente da lui designato, può autorizzare un funzionario a trattenere la nave, dalla quale, a suo avviso, sia sbarcato qualche immigrante proibito, e la nave può essere trattenuta nel luogo stesso ove si trova o in qualunque altro, ove piacerà al Ministro o al collettore di dogana di farla condurre.

Il Ministro o il collettore di dogana dovrà dare avviso di ciò al proprietario o all'agente della nave.

(2) Agli scopi dell'arresto (*detention*) e d'ogni altro atto giudiziario contro la nave, il funzionario a ciò autorizzato potrà ottenere apposito mandato e qualsiasi altro provvedimento di legge, come è previsto nelle leggi doganali, nella parte che riguarda il sequestro di navi e di merci.

(3) L'arresto dovrà essere operato soltanto allo scopo di custodire la nave, e dovrà cessare se il capitano, proprietario o noleggiatore si obblighi con due sufficienti garanzie, approvate dal Ministro o dal collettore di dogana, al pagamento di qualunque multa, che potesse essergli imposta ai sensi della presente legge, per contravvenzione agli obblighi assunti.

(4) Se egli venga meno al pagamento di tale multa, il funzionario potrà sequestrare la nave con lo stesso procedimento, che si segue per la confisca di essa in seguito a contravvenzione a qualche disposizione delle leggi di dogana, e la nave potrà essere venduta.

(5) La somma ricavata dalla vendita dovrà anzitutto essere impiegata nel pagamento della multa e d'ogni altra spesa occorsa per essa e per l'atto di vendita; il residuo sarà pagato al proprietario o a qualsiasi altra

persona che sia munita di giusto titolo, anteriore alla confisca e vendita della nave.

11. Non avrà alcun valore nè esecuzione il contratto o accordo stipulato con persone, che si trovino fuori del territorio della Confederazione, per eseguire un lavoro manuale entro il detto territorio, se a causa di tale contratto o accordo queste persone debbano essere considerate come immigranti proibiti, ai sensi del paragrafo *g*) del numero 3.

12. (1) Chiunque scientemente aiuti in qualsiasi modo altri a contravvenire o a tentare di contravvenire a qualche disposizione della presente legge, oppure stipuli o autorizzi un contratto od accordo, la cui esecuzione costituisca una contravvenzione alla presente legge, sarà colpevole d'infrazione alla legge stessa.

(2) Chiunque stipuli o autorizzi tale contratto o accordo dovrà rimborsare al Governo federale tutte le spese, nelle quali questo sia incorso per ciascun immigrante proibito, a causa di detto contratto o accordo.

13. Chiunque favorisca scientemente l'introduzione nel territorio della Confederazione d'un idiota o d'un mentecatto, in contravvenzione alla presente legge, dovrà, senza pregiudizio delle altre penalità, rimborsare al Governo federale tutte le spese da esso sostenute pel mantenimento dell'idiota o del pazzo, durante la sua permanenza nel detto territorio.

14. Ogni agente di polizia alla dipendenza d'uno degli Stati della Confederazione e ogni funzionario appositamente designato potrà, richiedendo il necessario aiuto, impedire all'emigrante proibito, o a qualunque altra persona che si possa ragionevolmente considerare come tale, di entrare nel territorio della Confederazione, e potrà prendere tutte le misure legali necessarie per la completa esecuzione della presente legge.

15. Il Governatore generale potrà designare, fra gl'impiegati addetti a qualche pubblico servizio, i funzionari incaricati di fare osservare la presente legge, e ne dovrà determinare le attribuzioni.

16. (1) Il Governatore generale potrà compilare un regolamento per l'esecuzione della presente legge e per accordare ai funzionari i poteri necessari per stabilire se una persona sia o no un immigrante proibito.

(2) Le disposizioni del regolamento saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale (*Gazette*) e avranno forza di legge.

(3) Dette disposizioni dovranno essere presentate al Senato e alla Camera dei Deputati entro trenta giorni dalla loro compilazione, se il Parlamento è aperto; se no, entro trenta giorni dopo la sua prima riunione.

17. Il Ministro dovrà far compilare ogni anno una relazione, da presentarsi al Parlamento, la quale contenga il numero delle persone, alle quali fu interdetta l'entrata nella Confederazione perchè immigranti proibiti, e indichi

i paesi ai quali queste appartengono e dai quali giunsero, e i motivi pei quali non fu loro accordato di sbarcare; il numero delle persone che superarono l'esame prescritto nel paragrafo *a*) del n. 3, i paesi ai quali appartengono e dai quali giunsero; il numero delle persone ammesse ad entrare senza essere sottoposte a quell'esame, i paesi ai quali appartengono e dai quali giunsero.

18. Qualora non sia espressamente comminata una pena più grave, ogni persona colpevole di contravvenzione alla presente legge, o al regolamento relativo, sarà condannata, con procedimento sommario, ad una multa non superiore a cinquanta lire sterline, o, in caso di mancato pagamento, al carcere, con o senza lavori forzati, per non più di tre mesi.

19. Questa legge non sarà applicata all'immigrazione dei lavoratori provenienti dalla Polinesia, pei quali vigono le prescrizioni dei " Pacific Island Labourers Acts " dello Stato di Queensland.

MODULO DEL CERTIFICATO D'ESENZIONE

Confederazione Australiana.

(Legge del 1901 restrittiva dell'immigrazione)

Si certifica che il signor di dell'età di anni. (si indichi la professione, il mestiere, ecc.) viene esonerato, per un periodo di dalla data della presente scheda, dalle prescrizioni dell'*Immigration Restriction Act* 1901.

Data:

Il Ministro degli Affari Esteri
(o chi per esso).

B) Regolamento per l'esecuzione della legge n. 17 del 1901, restrittiva dell'immigrazione in Australia.

(Regulations under the *Immigration Restriction Act* 1901).

(Dal *Giornale ufficiale della Confederazione*, del 3 gennaio 1902).

1. Quando nel presente regolamento si nomina la parola " legge, " s'intende sempre l'*Immigration Restriction Act* 1901.

Poteri e doveri dei funzionari.

2. Salvo il caso previsto dal n. 6 della legge, il funzionario non dovrà permettere ad un immigrante proibito di entrare nel territorio della Confederazione.

3. Il funzionario potrà trattenere per l'esame medico e per non più di 24 ore, nel luogo e nel modo che crederà migliore, ogni persona, ch'egli abbia ragionevole motivo di ritenere come un immigrante proibito ai sensi del paragrafo *c)* o *d)* del n. 3 della legge.

4. Ogni funzionario avrà facoltà di salire a bordo d'una nave, che non appartenga ad un Governo straniero, e di cercare o far cercare in ogni parte se vi siano immigranti proibiti.

5. Chiunque pretenda di essere esonerato dalle prescrizioni della legge, o perchè abbia ottenuto un certificato d'esenzione, o perchè sia accreditato presso il Governo della Confederazione dal Governo imperiale britannico o da qualche altro Governo, oppure perchè sia incaricato di qualche speciale missione, dovrà presentare ad ogni richiesta il certificato di esenzione o le credenziali.

6. Chiunque, essendo domiciliato in Australia, ne esce temporaneamente, e desidera di essere esonerato al ritorno dalle prescrizioni della legge, in forza del paragrafo *n)* del n. 3, dovrà chiedere al collettore della dogana del porto di partenza un certificato di domicilio.

Il collettore, dopo essersi accertato del domicilio e della identità personale del richiedente, gli rilascerà il certificato nella forma di scheda, quale è annessa alla legge.

Al suo ritorno in Australia, il richiedente dovrà presentare la scheda all'impiegato federale appositamente incaricato nel porto di sbarco; questi, accertatosi della sua identità personale, gli accorderà il libero passaggio.

Contravvenzioni alla legge.

7. Ognuno è tenuto a rispondere alle domande che gli siano rivolte dal funzionario, e che questi creda necessarie per accertare se egli od altra persona, che si trovi con lui, sia un immigrante proibito.

8. Chiunque rifiuti di rispondere a queste domande, o scientemente risponda il falso, o dia in qualunque guisa indicazioni mendaci per ottenere un certificato di esenzione, sarà ritenuto colpevole di contravvenzione alla legge.

9. Chiunque, allo scopo di contravvenire alla legge, o senza giusta causa, dia o ceda ad altri un certificato d'esenzione o le proprie credenziali, sarà ritenuto colpevole di contravvenzione alla legge.

10. Chiunque, allo scopo di contravvenire alla legge o alle presenti disposizioni regolamentari, o senza giusta causa, sia trovato in possesso:

a) di un certificato di esenzione o di domicilio che non gli appartenga;

b) di qualunque altro certificato o di credenziali non sue;

c) d'un certificato o di credenziali false o falsificate;

sarà ritenuto colpevole di contravvenzione alle presenti disposizioni regolamentari.

Doveri dei capitani.

11. Ogni capitano di nave, la quale non appartenga ad uno Stato straniero, dovrà, al suo arrivo in un porto della Confederazione, far consegnare al funzionario, prima di entrare in dogana, una lista dei passeggeri che devono sbarcare in quel porto, indicando per ciascuno il nome, la nazionalità, la classe del biglietto d'imbarco, il mestiere e l'occupazione.

12. Egli dovrà pure, ove ne sia richiesto, consegnare al funzionario la lista dei marinai componenti l'equipaggio, indicando il loro numero e il nome e la nazionalità di ciascuno, e mostrare i registri di bordo.

13. Se tra i marinai si trovi qualcuno che non sia di razza o di discendenza europea, il capitano dovrà, prima di iniziare le operazioni di sbarco, esibire al funzionario, per l'opportuna ispezione, una lista contenente il numero di costoro, i loro nomi e la loro nazionalità.

14. Il capitano dovrà agevolare al funzionario l'adempimento dei suoi doveri, e rispondere a tutte le domande che questi ritenesse necessarie, per accertare se una persona è un immigrante proibito. Nessuno potrà impedire al funzionario la rigorosa osservanza della legge.

15. Le garanzie indicate nel n. 7 della legge devono essere approvate dal Ministro o dal collettore di dogana. Queste garanzie saranno restituite all'emigrante, se entro un mese egli lasci il territorio della Confederazione.

Nota. — Ogni persona colpevole di contravvenzione a queste disposizioni regolamentari, può, in forza del n. 18 della legge, essere condannato, con procedimento sommario, ad una multa non superiore a 50 lire sterline, o, in caso di mancato pagamento, al carcere, con o senza lavori forzati, per non più di tre mesi.

C) Legge N. 16, del 1901,
restrittiva dell'immigrazione dei lavoratori della Polinesia.

Confederazione australiana.

Anno 1° del Regno di Edoardo VII.

N. 16 del 1901.

Legge che regola, limita e proibisce l'introduzione
in Australia di lavoratori della Polinesia.

(*An Act to provide for the Regulation, Restriction and Prohibition of the Introduction of Labourers from the Pacific Islands and for other purposes*).

1. Il titolo ufficiale della presente legge è quello di " *Pacific Island Labourers Act 1901* „.

2. In questa legge, a meno che non si renda evidente una diversa interpretazione:

“ Accordo „ significa ogni stipulazione, contemplata dai " *Pacific Island Acts* „ 1880-1892, dello Stato di Queensland, contratta a scopo di lavoro con un nativo della Polinesia;

“ Licenza „ significa la concessione, accordata a sensi della presente legge, d'introdurre lavoratori dalla Polinesia;

“ Ministro „ significa il Ministro degli affari esteri;

“ Lavoratore della Polinesia „ significa ogni nativo, di razza non europea, di tutte le isole, eccettuate quelle delle Nuova Zelanda, poste nell'Oceano Pacifico, all'infuori della Confederazione australiana, quale era costituita all'inizio della presente legge.

Non sono però comprese sotto questa denominazione:

a) le persone indicate nella sezione 11ª della legge del Queensland, anno 47 del regno di Vittoria, n. 12, a ragione della loro non interrotta residenza nel Queensland, per un tempo non minore di 5 anni, anteriore al 1° settembre 1884;

b) i marinai che fanno parte dell'equipaggio d'una nave;

c) le persone che posseggono un certificato di esenzione, ai sensi dell'*Immigration Restriction Act 1901*.

3. Nessun lavoratore della Polinesia potrà entrare in Australia dopo il 31 marzo 1904.

4. Nessun lavoratore della Polinesia potrà entrare in Australia anche prima di quell'epoca, se non in seguito ad una licenza.

5. Nessuna licenza potrà essere accordata se non ai sensi della presente legge.

6. Possono tuttavia, ai sensi della presente legge, essere accordate licenze entro i limiti seguenti:

a) durante il 1902, per un numero di lavoratori non superiore ai tre quarti di quelli che ritornarono nelle loro isole nate nel 1901;

b) durante il 1903, per un numero non superiore alla metà di quelli che ritornarono nelle loro isole nel 1902.

7. Nessun contratto di lavoro potrà essere stipulato o rimanere in vigore dopo il 31 dicembre 1906.

8. (1) Un funzionario appositamente designato potrà condurre davanti ad una Corte di giurisdizione sommaria (*Court of summary jurisdiction*) qualunque lavoratore della Polinesia, che sia trovato in Australia prima del 31 dicembre 1906, qualora si abbia ragionevole motivo di credere che non lavori in forza di un accordo preesistente: e il magistrato, se non è provato ch'egli lavori, o abbia lavorato entro il mese antecedente in forza d'un contratto di lavoro, potrà ordinare che sia espulso dal territorio della Confederazione.

(2) Il Ministro potrà ordinare che venga espulso il nativo della Polinesia, che sia trovato nel territorio della Confederazione entro il 31 dicembre 1906.

9. a) Chiunque introduca un lavoratore della Polinesia, o gli permetta l'entrata nel territorio della Confederazione, è in contravvenzione alla presente legge.

b) Chiunque impieghi un lavoratore della Polinesia, senza che ciò avvenga in forza di un contratto di lavoro, sarà condannato, con procedimento sommario, da un agente superiore di polizia (*police stipendiary*) o da uno speciale magistrato, che eserciterà le funzioni della Corte di sommaria giurisdizione, ad una multa non superiore a 100 lire sterline.

10. Ai sensi della presente legge, ogni individuo ritenuto un lavoratore della Polinesia sarà giudicato come tale, a meno ch'egli possa provare il contrario.

11. (1) Il Governatore generale potrà compilare disposizioni regolamentari per l'esecuzione della presente legge.

(2) Tutte queste disposizioni saranno pubblicate nel Giornale ufficiale (*Gazette*) e avranno forza di legge.

(3) Esse dovranno essere presentate ai due rami del Parlamento entro trenta giorni dalla loro compilazione, se il Parlamento è aperto, ovvero entro trenta giorni dopo la sua prima riunione.